



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO CONCERNENTE MISURE DI SOLIDARIETA' VOLTE A GARANTIRE LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI GAS TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL GOVERNO DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, FATTO A BERLINO IL 19 MARZO 2024

Art. 7 (Allegato)

L'esecuzione delle misure di solidarieta' ai sensi degli articoli 4 e 5 dell'Accordo di solidarieta' tiene conto delle forniture ai clienti protetti dalla solidarieta' in Svizzera. I clienti protetti dalla solidarieta' in Svizzera sono considerati allo stesso modo dei clienti protetti dalla solidarieta' tedeschi e italiani, purché la loro definizione rimanga compatibile con l'articolo 2, paragrafo 6, e l'articolo 13 del Regolamento.

Versione in vigore dal 10 aprile 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente misure di solidarieta' volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica italiana, fatto a Berlino il 19 marzo 2024
Estremi	Legge 1 aprile 2026, n. 45
Partizione	Allegato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-45-2026/allegato-art-7>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it

Berlino il 19 marzo 2024 · Art. 7 (Allegato)

